

# Assicurazione contro i rischi catastrofali per le imprese

## Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Protezione Catastrofi Naturali Business

Data realizzazione: 17/05/2025

### Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

### Società

L'impresa di assicurazione è Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni. Sede Legale: Via San Francesco d'Assisi, n.10, 10122 Torino, Italia. Telefono. +39 011 5554015 sito internet: [www.intesasampaoloprotezione.com](http://www.intesasampaoloprotezione.com) e-mail: [servizioclienti@pec.intesasampaoloprotezione.com](mailto:servizioclienti@pec.intesasampaoloprotezione.com); PEC: [comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com](mailto:comunicazioni@pec.intesasampaoloprotezione.com). e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, Intesa Sanpaolo Protezione dispone della seguente situazione patrimoniale: **Patrimonio netto**: 1.050,79 Mln €; **Risultato Economico di periodo**: 252,33 Mln €.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'**Indice di Solvibilità** (Solvency Ratio) è pari a 276%; per informazioni più approfondite sulla società consulta la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito al seguente link: <https://www.intesasampaoloprotezione.com/dati-finanziari>.

Al contratto si applica la legge italiana.

### Prodotto



#### Che cosa è assicurato?

#### COPERTURA OPZIONALE

- ✓ **Diaria giornaliera per interruzione di attività:** sono coperte le perdite di profitto che possono derivare al Contraente dall'interruzione totale o parziale dell'attività, causate da un evento indennizzabile che colpisca i beni assicurati.  
Il periodo di indennizzo è quello durante il quale l'attività risulti totalmente o parzialmente ridotta, calcolato dalla data del sinistro finché dura l'inattività e fino a un massimo di 90 giorni. Tale periodo non cambia se, dopo la data del sinistro, la polizza scade o la garanzia cessa a seguito della richiesta di recesso da parte di Intesa Sanpaolo Protezione.  
L'indennizzo pagabile è determinato sulla base della diaria scelta dal Contraente e indicata nel modulo di polizza per ogni giorno di inattività totale dell'esercizio. Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale, tale diaria si riduce in proporzione alla parziale attività. La garanzia non opera nei casi di cessazione di attività del Contraente, di vendita, di fallimento o di ammissione alla procedura di amministrazione controllata o concordato preventivo o di messa in liquidazione dell'impresa.
- ✓ **Merci:** sono coperti i danni materiali e diretti causati alle merci, anche di terzi, dagli eventi previsti dalla copertura base (Terremoto, Alluvione, Inondazione, Esondazione e Allagamento, Frana).
- ✓ **Spese accessorie:** sono coperte le spese per:
  - ✓ demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto dei residui del sinistro alla più vicina e idonea discarica di cui l'Assicurato sia autorizzato ad usufruire, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" ai sensi del D.P.R. n. 915/82 e successive modifiche, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del Sinistro, con esclusione dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modifiche
  - ✓ trasloco e ricollocamento del contenuto per il tempo necessario alla riparazione dei danni
  - ✓ perizie, come previsto all'articolo 16.2 Procedura per la valutazione del danno lettera b)
  - ✓ riprogettazione del fabbricato, compresi i costi dovuti a qualsiasi soggetto o Autorità per ricostruire il fabbricato in base alle disposizioni in vigore



#### Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Le Coperture Opzionali non possono essere acquistate dalle aziende identificate con i seguenti codici ATECO:

191001	Fabbricazione di pece e coke di pece
191009	Fabbricazione di altri prodotti di cokeria
19201	Raffinerie di petrolio

19202	Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica)
19203	Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (GPL) e loro imbottigliamento
19209	Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati
201301	Fabbricazione di uranio e torio arricchito
201401	Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati
212001	Fabbricazione di sostanze diagnostiche radioattive in vivo
3511	Produzione di energia elettrica
3512	Trasmissione di energia elettrica
3513	Distribuzione di energia elettrica
3521	Produzione di gas
3522	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
3812	Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi
3822	Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
38311	Demolizione di carcasse
38312	Cantieri di demolizione navali
390001	Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
451	Commercio di Autoveicoli
454	Commercio, Manutenzione e Riparazione di motocicli e relative parti ed accessori

#### La garanzia Merci non è sottoscrivibile

- \* per le imprese che abbiano merci presenti presso le ubicazioni assicurate per un valore complessivo superiore a € 15.000.000

#### La garanzia Merci non comprende i danni:

- \* a beni mobili all'aperto o all'interno di fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, tettoie
- \* subiti dalle merci in refrigerazione per anomalie nella produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti a eventi in garanzia
- \* ai veicoli
- \* alle merci la cui base è posta ad un'altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

#### La garanzia Diaria giornaliera per interruzione di attività non opera quando l'interruzione di esercizio è causata da:

- \* dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata
- \* difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali statali o altre norme di legge, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra anche non dichiarata
- \* mancata disponibilità da parte del Contraente o dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività
- \* revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti

#### La garanzia Spese accessorie non opera per le spese di:

- \* demolizione sgombero di materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni e integrazioni
- \* estrazione di contaminanti dalle macerie, dal terreno o dalle acque
- \* rimozione, risanamento o rimpiazzo del terreno o delle acque contaminate
- \* rimozione o trasporto di qualsiasi bene o macerie contaminati in località di immagazzinaggio



### Ci sono limiti di copertura?

- ! La garanzia Merci opera previa applicazione di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile.
- ! La garanzia Diaria giornaliera per interruzione di attività non opera per i primi 7 giorni di inattività totale.
- ! La garanzia Spese accessorie prevede i seguenti limiti, per singola ubicazione e per anno assicurativo:

Spese accessorie	Fatturato annuo lordo € 0 – € 2.500.000	Fatturato annuo lordo € 2.500.001 - € 10.000.000	Fatturato annuo lordo € 10.000.001 - € 50.000.000
Demolizione, smaltimento, sgombero e trasporto	20% dell'indennizzo con il massimo di € 100.000	20% dell'indennizzo con il massimo di € 150.000	20% dell'indennizzo con il massimo di € 300.000
Trasloco e ricollocamento	10% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 100.000
Perizie	5% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000	5% dell'indennizzo con il massimo di € 20.000	5% dell'indennizzo con il massimo di € 40.000
Riprogettazione del fabbricato	10% dell'indennizzo con il massimo di € 25.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 35.000	10% dell'indennizzo con il massimo di € 50.000



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese con un fatturato massimo di € 50.000.000, che vogliono assicurarsi dai danni ai beni assicurati relativi alla propria attività direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, cagionati ai beni assicurati relativi alla propria attività



## Quali costi devo sostenere?

La provvigione percepita dall'intermediario, già compresa nel premio totale, è pari al 15% del premio imponibile per le garanzie della copertura base e al 20% del premio imponibile per le garanzie della copertura opzionale

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Può inoltrare i reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri compilando on line il modulo ( <a href="https://www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo">https://www.intesasanpaoloprotezione.com/inviare-reclamo</a> ) oppure per iscritto a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Gestione Reclami e qualità del servizio, Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino Fax: +39 011.093.00.15, Email: <a href="mailto:reclami@intesasanpaoloprotezione.com">reclami@intesasanpaoloprotezione.com</a> , PEC: <a href="mailto:reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com">reclami@pec.intesasanpaoloprotezione.com</a> . Intesa Sanpaolo Protezione dovrà fornire riscontro al reclamo entro il termine di 45 giorni dal ricevimento dello stesso.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .

## PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<b>Mediazione</b>	Con l'assistenza necessaria di un avvocato, l'Assicurato può interpellare un Organismo di Mediazione da scegliere tra quelli elencati nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98) per raggiungere un accordo tra le parti. Il tentativo di mediazione costituisce la condizione per poter procedere con una causa civile.
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, qualora insorgano eventuali controversie sull'ammontare del danno a richiesta di una delle parti, è data facoltà di rivolgersi a un collegio di due periti, nominati uno da Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito, le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e affiancare da altre persone, che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale del luogo della sede legale del Contraente o del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà. La richiesta di attivazione può essere inviata a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Ufficio Sinistri – Mediazione Via San Francesco d'Assisi, 10 – 10122 Torino oppure all'indirizzo PEC: <a href="mailto:comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com">comunicazioni@pec.intesasanpaoloprotezione.com</a> oppure al numero di fax +39 011.093.10.62. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/financeservicesretail/finnet.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/financeservicesretail/finnet.htm</a> ).

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	L'aliquota d'imposta prevista sui premi versati è pari al 22,25%
---	--

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE – AREA CLIENTI), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE PUO' CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. OSSIA, PUO' CONSULTARE IL PROFILO PERSONALE, LE SUE POLIZZE ASSICURATIVE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE.**